

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Obbligazione solidale, convenuti nel medesimo giudizio tutti i condebitori, cause scindibili, appello

Nel caso in cui siano convenuti nel medesimo giudizio tutti i condebitori di una obbligazione solidale, poichè quest'ultima determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori, quanti sono i condebitori, si realizza la coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili, rispetto alle quali, in sede d'impugnazione, i motivi di gravame non si comunicano dall'uno all'altro dei coobbligati e l'[appello](#) proposto da uno non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coobbligato non appellante.

NDR: in tal senso si veda. Cass. S.U. n. 14700/10, nonché, tra le altre, Cass. n. 7308/07.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.6.2017, n. 15617

...omissis...

Rilevato che:

con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno, per quanto qui rileva, ha accolto l'appello principale proposto xxx con atto di citazione del 19 aprile 2013, avverso le sentenze non definitiva del 2006 e definitiva del 2012 del Tribunale di Nocera Inferiore, e, per l'effetto, in parziale riforma di queste sentenze, ha rigettato le domande proposte dalle xxxx

il Tribunale aveva escluso l'obbligazione della società (ed infatti aveva rigettato le domande proposte da attrici ed interventori contro xxx) ed aveva invece accolto le domande nei confronti dei garanti, condannando xxxx gli eredi di tale xxx pagamento della somma complessiva di Euro 104.549,96, in favore delle attrici, e della somma complessiva di Euro 52.778,92, in favore degli interventori, nonché al pagamento delle spese di lite;

la Corte d'appello, a sua volta, ha escluso la fideiussione prestata dal xxxxx ha inoltre affermato che - non avendo i coobbligati di quest'ultimo (cioè gli eredi xxx) proposto gravame avverso le sentenze di primo grado (non definitiva e definitiva) con le quali erano stati condannati a tenere indenni le attrici e gli interventori, in solido col xxxx nei loro confronti si fosse oramai formato il giudicato sfavorevole, trattandosi di obbligazione solidale, quindi di rapporto scindibile;

al fine di censurare quest'ultima affermazione, xxx due motivi di ricorso, sostenendo che, invece, egli avrebbe avanzato un appello incidentale, sul quale la Corte non si sarebbe pronunciata; xxxxx, si difendono con controricorso; gli altri intimati non si difendono;

ricorrendo uno dei casi previsti dall'art. 375 c.p.c., comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge.

Considerato che:

la Corte d'appello ha fatto applicazione del principio per il quale nel caso in cui siano convenuti nel medesimo giudizio tutti i condebitori di una obbligazione solidale, poichè quest'ultima determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori, quanti sono i condebitori, si realizza la coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili, rispetto alle quali, in sede d'impugnazione, i motivi di gravame non si comunicano dall'uno all'altro dei coobbligati e l'appello proposto da uno non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coobbligato non appellante (cfr. Cass. S.U. n. 14700/10, nonché Cass. n. 7308/07 e numerose altre);

il ricorrente non contesta l'applicazione del principio al caso di specie, ma sostiene di avere proposto, con la comparsa di risposta depositata il 26 settembre 2013, un "appello incidentale" impugnando la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva di primo grado;

col primo motivo, deducendo "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 cpc n. 5)", censura la sentenza perchè la Corte di merito non si è pronunciata su tale asserita impugnazione;

il motivo è inammissibile, perchè il vizio di omessa pronuncia esula dall'art. 360 c.p.c., n. 5 dovendo essere dedotto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all'art. 112 c.p.c.;

col secondo motivo, il ricorrente, deducendo "violazione falsa applicazione dell'art. 1939 c.c., dell'art. 1401 c.c. e ss, artt. 333 e 334 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", censura la sentenza rilevando che la sua comparsa di risposta, in quanto avente "valenza adesiva all'appello principale proposto da *omissis*", volendo "ottenere la modifica della sentenza per le medesime ragioni fatte valere con l'appello principale", avrebbe dovuto essere ritenuta come un'impugnazione ammissibile;

il motivo è inammissibile perchè, in violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, non riporta le parti del testo della comparsa di risposta che, ove rispettose del disposto dell'art. 342 c.p.c. (evenienza, quest'ultima, decisamente contestata nel controricorso), avrebbero dovuto essere interpretate dalla Corte di merito come atto contenente un appello incidentale;

inoltre, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare di aver rispettato, oltre alla forma dell'art. 342 c.p.c., modi e termine dell'appello incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c. (oneri formali e temporali il cui rispetto, da parte dell'*omissis.*, è pure decisamente contestato nel controricorso);

in mancanza, dato quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, in solido tra loro, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.